



COMUNE DI PIANENGO

CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE

Via Roma n. 59

polizialocale@comune.offanengo.cr.it

polizialocale.offanengo@pec.regione.lombardia.it



ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Reg Ord. n. ____/2026

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta di emissione ordinanza pervenuta in data 03/07/2026 dalla ditta GUIDO BELOTTI GROUP Srl per lavori da eseguirsi in Via Verdi n. 8;

Vista l'autorizzazione comunale per la manomissione del suolo, prot. 3623 del 01/07/2026 e prot. 3668 del 3/07/2026;

Considerato che il cantiere determina un restringimento della carreggiata in una strada già a senso unico di marcia;

Considerato che i lavori avranno data il 13-14 Luglio 2026 dalle ore 7.00 alle ore 18.00;

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che per esigenze di carattere tecnico si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Attesa la propria competenza all'adozione di atti relativi al servizio convenzionato di Polizia Locale.

ORDINA

L'istituzione temporanea di modifiche temporanee alla viabilità, come sotto descritte, a tutti i veicoli per le esigenze ed i motivi di cui in premessa della seguente area del territorio comunale e per il tempo sotto indicato:

Località: PIANENGO – Via Verdi n. 8

Provvedimento: restringimento di carreggiata in strada a senso unico con obbligo di passaggio a destra

Periodo: 13-14 Luglio 2026 dalle ore 7.00 alle ore 18.00

Prescrizioni ex articolo 21 del D.Lgs n° 285/92, Reg. D.P.R 16/12/92 n° 495 e Decreto 10/07/2002 alla ditta esecutrice dei lavori:

1. La ditta esecutrice dei lavori è incaricata per l'apposizione della segnaletica stradale, nonché di presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal vigente codice della strada (D. Lgs n. 285/1992) e dal regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/1992);
2. Tutte le aree di cantiere, i depositi di materiale temporanei in strada, dovranno essere segnalate e recintate in modo da essere percepibili e precluse a persone e veicoli;
3. Gli operatori che intervengono in strada, nella zona dei lavori, dovranno indossare indumenti ad alta visibilità ed essere costantemente visibili, tanto agli utenti della strada che ai conducenti delle macchine operatrici.
4. Garantire la presenza fissa di movieri a terra per la movimentazione dei materiali, veicoli e carichi sospesi in tutte le fasi operative dei lavori. Inoltre, detti movieri dovranno garantire in totale sicurezza il transito veicolare e pedonale a senso unico alternato, quando necessario;
5. Tutta la segnaletica temporanea di cantiere diurna e luminosa notturna, di avvicinamento, posizione e fine prescrizione, dovrà essere percepibile, visibile e leggibile di giorno e di notte agli utenti della strada, conforme alle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, oppure, adeguata di volta in volta secondo necessità di cantiere. Dovrà essere attuata secondo quanto previsto dalla normativa vigente, art. 21 del C.D.S ed articoli dal 30 al 43 del regolamento di esecuzione, integrata dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002), Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada;
6. L'impresa esecutrice dei lavori dovrà effettuare un costante controllo dell'area cantiere e della segnaletica, verificandone il perfetto posizionamento, anche nei periodi di inattività.
7. La segnaletica verticale temporanea dovrà essere dotata di idoneo sistema di antiribaltamento;

C_G558 - - 1 - 2026-07-06 - 0003700



COMUNE DI PIANENGO

CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE

Via Roma n. 59

poliziale@comune.offanengo.cr.it

poliziale.offanengo@pec.regione.lombardia.it



8. In caso di chiusura al traffico di una o più strade, dovrà essere predisposto il relativo percorso alternativo come sopra individuato, ed attuato con idonea e regolamentare segnaletica di cantiere;
9. In caso di inosservanza dell' applicazione dei provvedimenti previsti nella presente, potranno essere sospesi i lavori, fatti salvi gli accertamenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia.

Gli operatori di Polizia Locale, dell'ufficio Tecnico Comunale, nonché degli altri organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia. A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (Sez. di Brescia). Responsabile del Procedimento ex art. 8 L. n. 241/90 è Comm. Capo Cattaneo Marco.

Pianengo li 04/07/2026

Il Comandante la Polizia Locale
Comm. Capo Cattaneo Marco

Atto comunicato a:

- Ufficio Tecnico Comunale
- Stazione Carabinieri di Crema
- Corpo Intercomunale di Offanengo
- Belotti Group Srl

C_G558 - - 1 - 2026-07-06 - 0003700